


# INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Coordinamento generale legale



Roma, 11-11-2009

PV 3327/09

**Oggetto:** Richiesta parere CIG in deroga

AL DIRETTORE GENERALE F.F.  
Dott. Mauro NORI

**SEDE**

Con lettera del 9 novembre u.s. prot. 0009609 la S.V. ha rappresentato alla scrivente Avvocatura alcune problematiche conseguenti all'attuazione dei provvedimenti concessori di trattamenti a sostegno del reddito "in deroga", di cui all'art. 2, comma 36, della L. n. 203/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, per quanto attiene alle risorse finanziarie occorrenti per provvedere alla erogazione dei medesimi trattamenti.

In particolare è stato evidenziato che con riguardo alle Regioni che hanno iniziato ad utilizzare detti ammortizzatori sociali, senza aver preventivamente versato all'I.N.P.S. le risorse gravanti sui fondi regionali nella misura del 30% del totale delle prestazioni erogate, integrative delle risorse a valere sui fondi nazionali previsti dalle citate normative e - più in dettaglio - assegnate a ciascuna Regione con il c.d. decreto "Tremonti", l'Istituto *"potrebbe erogare detti ammortizzatori spettanti nella misura di legge, facendo gravare l'intera quota del sostegno del reddito sui fondi nazionali di cui al decreto cd. "Tremonti" n. 46449, anticipando, quindi, il 30% che grava sulle risorse regionali"*.

Inoltre, per l'ipotesi *"in cui anche gli stanziamenti di cui al precitato decreto arrivassero ad esaurirsi"*, si chiede se *"l'Istituto possa continuare a corrispondere le prestazioni tenuto conto di preannunciati ulteriori stanziamenti nazionali"*.



Al riguardo questa Avvocatura centrale ha esaminato la normativa dei cc.dd. ammortizzatori sociali in deroga, nonché i connessi atti amministrativi generali intervenuti tra il Governo e le Regioni - alle quali, per la prima volta, è stata delegata la competenza ad autorizzare tali prestazioni -, soggetti cui incombe apprestare pro-quota gli strumenti finanziari nella prevista misura percentuale del 70%, il primo e del 30%, i secondi. La struttura degli interventi assistenziali che ne risulta differisce da quella prevista per analoghi provvedimenti concedibili in via ordinaria - ossia non in deroga -, poiché nei confronti dei primi le intese e gli accordi raggiunti dai soggetti finanziatori non prevedono l'anticipazione della provvista da parte dell'Ente cui è demandata in concreto la gestione economica della prestazione, ivi incluse le operazioni di monitoraggio e di rendiconto, diversamente dai secondi, per i quali, invece, i relativi oneri di gestione gravano provvisoriamente - in via di anticipazione - sulla Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali (GIAS), di cui agli artt. 37 e ss. della L. n. 88/1989, ed - in via definitiva - a totale carico dell'unico soggetto facultizzato ad adottare provvedimenti di politica economica a garanzia dell'occupazione, cioè lo Stato.

In conformità a tale ricostruzione, le Convenzioni stipulate dall'I.N.P.S. con ciascuna Regione, disciplinano modi e tempi di costituzione presso l'I.N.P.S. dei Fondi regionali integrativi di quelli nazionali.

Constatata l'inadempienza di numerose Regioni agli obblighi assunti con le predette Convenzioni, la scelta di utilizzare i Fondi nazionali anche a copertura degli oneri posti a carico della Regione non appare in contrasto con la regola innanzi indicata della insussistenza in capo all'I.N.P.S. di un obbligo di anticipazione, con mezzi propri, delle risorse finanziarie occorrenti, in presenza della disponibilità dei fondi stanziati dall'altro soggetto cofinanziatore (cioè dello Stato).

Peraltro, una volta esaurite le disponibilità ripartite pro-quota dai decreti ministeriali tra le Regioni, ulteriori erogazioni degli ammortizzatori sociali in deroga, autorizzati dalle medesime Regioni, comportano, ai sensi dell'art. 5 del D.M. n. 46449/2009 (c.d. decreto "Tremonti") l'obbligo dell'Istituto - cui compete il controllo ed il monitoraggio dei flussi di spesa afferenti l'avvenuta erogazione delle prestazioni - di darne riscontro al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ed al Ministero dell'economia e delle finanze, affinché, nel rispetto del limite delle

# INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



disponibilità finanziarie, questi ultimi adottino le misure di garanzia convenute con le Regioni nell'accordo del 12 febbraio 2009 ad integrazione delle risorse regionali con un incremento della quota a carico dei fondi nazionali, che permettano la continuità delle erogazioni.

Conclusivamente, quindi, ed allo stato, si esprime il motivato avviso che - ai fini del richiamato rispetto del limite delle disponibilità finanziarie - qualora, a fronte del preciso e puntuale "riscontro" dell'Istituto, non seguano, dai competenti Ministeri, (immediate misure integrative o risposta alcuna sull'inopportunità di sospendere le erogazioni in questione (con ciò implicitamente confermando l'impegno di cui al punto 8 dell'accordo Stato-Regioni del 12.2.2009) l'Istituto stesso, consapevole della preminente e prioritaria funzione sociale di tutta l'operazione, si intenderà tacitamente autorizzato a dare ulteriore corso alle erogazioni in parola in attesa che i finanziamenti - quali richiamati al punto 1 del citato accordo Stato- Regioni - vengano puntualmente e partitamente decretati.

AVVOCATO COORDINATORE GENERALE  
(Fausto M. Prospero Valenti)

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'F. Prospero Valenti', written over a horizontal line.